

(N. 1255-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1950

---

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1950

---

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:

- a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
  - b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
  - c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;
  - d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
-

ONOREVOLI SENATORI. — Ho assunto con vivo compiacimento l'incarico affidatomi di riferire al Senato sul disegno di legge per la ratifica ed esecuzione delle quattro Convenzioni internazionali, firmate a Ginevra il 12 agosto 1949, relative: al trattamento dei prigionieri di guerra; al miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; al miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Con tali Convenzioni s'intende provvedere a situazioni dolorose e nuove la cui triste necessità è apparsa evidente specialmente durante l'ultimo conflitto mondiale in cui, con esempio di incredibile e rinnovata barbarie, si sono scatenate le forze più mostruose di quella che Dante chiama la « matta bestialità ».

Occorre provvedere con la massima urgenza affinché tali Convenzioni vengano ratificate da tutti gli Stati civili, onde possano al più presto entrare in vigore, dati anche gli oscuri pericoli che incombono nell'ora tragica che la vita internazionale sta attraversando.

La Conferenza diplomatica di Ginevra, dalla quale sono uscite tali Convenzioni, è durata circa quattro mesi, dal 21 aprile al 12 agosto 1949, e ha avuto lo scopo di rivedere, fondandosi sull'esperienza di questi ultimi venti anni e soprattutto dell'ultima guerra, le tre Convenzioni preesistenti.

La Conferenza di Ginevra era stata preceduta, non solo da riunioni di delegati delle Croci Rosse nazionali e di periti dei vari Governi, ma dalla XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa, tenuta a Stoccolma nell'agosto del 1948, la quale aveva attentamente redatti i progetti delle quattro Convenzioni, che vennero poi approvate a Ginevra.

A Ginevra erano presenti le Delegazioni ufficiali di 59 Stati, compresa la Russia, che non aveva però partecipato alla Conferenza di Stoccolma.

Anche gli Stati alleati della Russia hanno preso parte alla Conferenza di Ginevra, eccetto la Polonia, che è intervenuta come Stato osservatore senza diritto a voto.

La Jugoslavia ha pure preferito di essere presente soltanto come Stato osservatore.

La Delegazione italiana ha attivamente partecipato ai lavori della Conferenza di Ginevra, riuscendo ad ottenere l'affermazione di alcuni principi, diretti a migliorare le antiche Convenzioni del 1929, specialmente circa i prigionieri di guerra e nella parte assolutamente nuova riguardante le popolazioni civili.

Le Convenzioni del 1949 si sforzano di « assicurare il rispetto delle dignità e del valore della persona umana, mettendo fuori da ogni pericolo i diritti che le spettano in modo essenziale e le libertà senza le quali essa perde la sua ragione d'essere ».

Conseguentemente esse proibiscono, principalmente, gli attacchi contro la vita e l'integrità corporale degli esseri umani e specialmente le torture, i supplizi, le crudeltà; la presa di ostaggi; le deportazioni; gli attentati alla dignità delle persone, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti e le discriminazioni fondate su differenze di razza, di colore, di nazionalità, di religione o di credenza, di sesso, di nascita o di fortuna; le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate senza un preventivo giudizio svolto dinanzi ad un tribunale regolarmente costituito, accompagnato dalle garanzie giuridiche riconosciute come indispensabili da ogni popolo civile.

Nel notevole rapporto presentato dal professore Boissier, Segretario generale dell'« Unione interparlamentare », alla XXXIX Conferenza della « Unione », tenuta a Dublino dall'8 al 13 settembre 1950, in un apposito capitolo, veniva posta in luce l'enorme importanza pratica delle Convenzioni di Ginevra, e si esprimeva l'augurio che, dopo i primi tre Stati che già le avevano ratificate legislativamente, tutti gli altri si affrettassero ad imitarli.

Nella prima seduta della detta Conferenza, l'onorevole De Senarclens, deputato svizzero, propose che, pregiudizialmente ad ogni altro tema, si emettesse un voto in tale senso ed a lui si associò autorevolmente l'onorevole Demuyter, deputato belga.

La proposta, che ebbe subito l'entusiastico appoggio della Delegazione italiana, e che fu approvata alla unanimità, venne così formulata:

« La XXXIX Conferenza dell' " Unione interparlamentare " avendo constatato, in base alla

relazione del Segretario generale, che tre Paesi solamente hanno ratificato fino adesso le Convenzioni, dette di Ginevra del 1949, per la protezione delle vittime della guerra, esprime il voto che tutti i Parlamenti rappresentati nell' "Unione", le ratifichino al più presto possibile, dato che esse hanno per scopo di attenuare gli effetti dei conflitti armati, e, in particolare, d'apportare una migliore protezione alle popolazioni civili che si trovano sui territori occupati da una armata nemica ».

Onorevoli senatori.

Il Governo italiano, col disegno di legge, comunicato il 3 agosto 1950 alla Presidenza del Senato, aveva già prima adempiuto a tale voto, che sarà ora coronato con l'approvazione che la Commissione vi propone delle quattro Convenzioni, di carattere strettamente tecnico, trascritte nel loro testo integrale e che non hanno bisogno di ulteriore illustrazione.

PERSICO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:

- a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.